

## **TI\_GERICHTE 33.2001.82 vom 25. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2001.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.82)

FR: TI\_GERICHTE 33.2001.82 du 25 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 33.2001.82 del 25 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

#### **E. 2**

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

#### **E. 3**

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1) " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l'importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16'460.- per persone sole, Fr. 24'690.- per coniugi, Fr. 8'630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2'880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 novembre 1998). A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25'320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell'AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000). 2.6. Ancora, giusta l'art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è

computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)" " Non sono computati come redditi determinanti: a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile; b. le prestazioni d'aiuto sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)" 2.7. Nel caso in esame la Cassa ha ritenuto le spese riconosciute pari a Fr. 24'866.- ed ha cifrato i redditi in Fr. 16'789.-. A mente della ricorrente, controverso è l'importo relativo alla pigione annua lorda. La Cassa ha ritenuto l'ammontare di Fr. 815.- al mese, ciò che comporta una locazione pari a Fr. 9'780.- all'anno. Siccome la ricorrente condivide l'appartamento di \_\_\_\_\_ con la figlia, sulla base dell'art. 16c OPC-AVS/AI e del N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), l'Amministrazione ha computato all'assicurata soltanto metà della pigione versata ai locatori. Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione risulta che durante l'anno 2001 – anno di computo per il calcolo delle spese riconosciute ai fini dell'attribuzione di una PC – nell'appartamento della ricorrente in Via \_\_\_\_\_ abitava pure la figlia \_\_\_\_\_, studentessa all'università di \_\_\_\_\_. Per quanto riguarda l'ammontare della pigione computabile nell'ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1998 prevede che: " Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev'essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua" (cpv. 1). Di massima l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali" (cpv. 2). L'UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35): " Le 1 er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2 e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m<sup>2</sup>. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe". " La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag.

567; RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T.; STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev'essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione. Un'eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273). In quest'ultimo caso il TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogate dalla persona che divideva con lei l'appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V 274). Ciò stante, l'assicurata non ha sostenuto di usufruire della maggior parte dell'appartamento né di dipendere in qualche modo dall'aiuto della figlia. In simili condizioni, ritenuto come l'abitazione in questione sia occupata da due persone, a giusta ragione la Cassa ha computato solo metà del canone di locazione a carico dell'assicurata (Fr. 4'890.-), essendo l'altra metà a carico della figlia. Da quanto sopra discende pertanto che l'impugnata tabella di calcolo PC allestita dalla resistente deve essere integralmente confermata e con essa la relativa decisione 25 luglio 2001. 2.8. La ricorrente sostiene ancora che la prestazione complementare le debba essere versata dal mese di gennaio 2000, quando quindi ha iniziato a beneficiare della rendita AVS. Di principio, il diritto ad una prestazione complementare sorge il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda e sono adempite tutte le condizioni legali a cui esso è subordinato. E' riservato l'art. 22 OPC-AVS/AI, secondo cui se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i sei mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita. In concreto, dal mese di gennaio 2000 al mese di marzo 2001 (allorquando la ricorrente ha introdotto la propria domanda di PC), sono manifestamente trascorsi più dei suddetti sei mesi. Pertanto, il succitato art. 22 OPC-AVS/AI non torna applicabile e si deve quindi applicare il principio della concessione di una rendita PC a partire dal primo giorno del mese in cui è presentata la domanda. Correttamente, dunque, la Cassa ha erogato alla ricorrente la prestazione complementare a partire dal mese di marzo 2001. 2.9. A titolo abbondanziale va segnalato che nel proprio gravame l'assicurata afferma che una restituzione rateale alla Cassa di compensazione di Fr. 1'545.-, dovuti a titolo di contributi arretrati AVS/AI/IPG, sarebbe stata più confacente considerate le sue condizioni finanziarie (cfr. consid. 1.2.; doc. \_). Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (DTF 123 V 230 consid. 3e). 2.10. Stanti le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto e la prestazione mensile di Fr. 416.- è integralmente confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.